

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 34

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto recante: «Recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE»

(Parere ai sensi degli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 ottobre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art.1 – L'articolo individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/71/CE, consistente nelle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – T.U.I.F.), specificate nel successivo articolo 2.

Art.2 – L'articolo contiene un'elencazione di modifiche e di sostituzioni che vengono apportate agli articoli del predetto decreto legislativo n.58/1998 al fine di dare concreta attuazione alle nuove definizioni introdotte dalla direttiva e ai criteri di delega dettati all'art.12 della legge 28 dicembre 2005, n.262 per l'emanazione della normativa primaria.

Art.2, comma 1, lett.c) – E' stato introdotto l'art.93-bis contenente le definizioni di "strumento finanziario comunitario", "Stato membro di origine", "Stato membro ospitante", "titoli di capitale" e "responsabile del collocamento" per consentire l'allineamento della disciplina nazionale con le previsioni di quegli istituti o soggetti previsti dalla direttiva.

In particolare è stata prevista la nuova nozione di strumento finanziario comunitario per adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti rispettivamente dall'art.1, comma 1, lett.u) e comma 2 del TUF. Infatti attualmente la disciplina della sollecitazione all'investimento riguarda le offerte finalizzate alla sottoscrizione o vendita di prodotti finanziari, per tali intendendosi sia tutti gli strumenti finanziari indicati nel citato comma 2, dell'art. 1 del TUF che ogni altro investimento di natura finanziaria. La disciplina prevista dalla direttiva trova invece applicazione solo riguardo agli strumenti finanziari come definiti dall'art.1, comma 2, lett.a) e b) del TUF. L'obbligo di pubblicazione del prospetto comprende anche i prodotti finanziari, mentre per i prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari viene meno l'applicazione del regime del passaporto europeo. In considerazione di tali circostanze si è pertanto reso necessario fornire nell'ambito del Capo I relativo all'offerta al pubblico, una definizione specifica per quei titoli rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva che, pur facendo parte della categoria degli strumenti finanziari non la esauriscono. In considerazione poi della disposizione della direttiva in base alla quale la stessa non si applica alle quote di OICR diversi dai fondi chiusi, questi ultimi devono essere inclusi nel novero degli strumenti ai quali si applicano le disposizioni comunitarie.

Art.2, comma 1, lett.e) – E' stato sostituito l'art. 94 al fine di adeguarlo alle prescrizioni della direttiva con particolare riferimento al regime di pubblicazione e ai contenuti del prospetto d'offerta, redatti secondo gli schemi contenuti nel Regolamento n. 809/2004/CE.

In conformità alla previsione recata all'art. 12 comma 3, lett. l), della legge sul risparmio in merito all'introduzione di "una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto" ed in linea con quanto previsto nella direttiva, è stata prevista la responsabilità dell'emittente, dell'offerente, della persona che chiede l'ammissione e del garante, oltre che di tutti coloro che sottoscrivono il prospetto di sollecitazione/quotazione, per i danni subiti da coloro che abbiano fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni in esso contenute. Detti soggetti rispondono soltanto con riferimento alle parti del documento di rispettiva competenza. E' altresì prevista la responsabilità dell'intermediario per il collocamento, a meno che esso non provi di aver adottato la diligenza prevista dalla medesima disposizione per gli altri soggetti sopraindicati.

Art. 2, comma 1, lett.f) – Con l'introduzione dell'art.94-bis si provvede al recepimento delle previsioni riguardanti le modalità e i tempi per l'approvazione del prospetto da parte dell'autorità competente.

Art. 2, comma 1, lett. g) – Con la sostituzione dell'art. 95 si prevede il potere della Consob di attuare le norme dettate dal TUF in materia tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati.

Art.2, comma 1, lett.h) - Con l'introduzione dell'art. 95-bis si provvede alla disciplina della possibilità dell'investitore di revocare l'adesione all'offerta in presenza di determinati presupposti.

Art.2, comma 1, lett.i) – E' stato modificato l'art. 96 del T.U.F., in quanto nella sua attuale formulazione, impedisce di effettuare l'offerta al pubblico a chi non abbia sottoposto il proprio bilancio al giudizio di una società di revisione e ove questa abbia espresso un giudizio negativo ovvero si sia dichiarata impossibilitata ad esprimere un giudizio. Tale disposizione non è compatibile con quanto previsto dagli schemi di prospetto previsti dal predetto Regolamento 809/2004. A tal fine si è circoscritta la suddetta ipotesi di impossibilità di procedere all'offerta al pubblico al solo caso di prodotti finanziari diversi dagli strumenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. Si è ritenuto di mantenere un tale requisito in occasione di offerte aventi ad oggetto prodotti che spesso, per la loro atipicità, presentano elevati profili di rischio a cui è necessario opporre adeguati presidi quali quello di cui all'art. 96 del TUF. Inoltre è stata prevista la figura del revisore contabile in luogo della società di revisione al fine di rendere possibile l'applicazione della disciplina originata dalla riforma Vietti anche alle società che non facendo ricorso al mercato del capitale di rischio, in quanto non quotate e non diffuse, sottopongono i loro conti annuali a revisori non costituiti in forma societaria.

Art.2, comma 1, lett.l) – E' stato modificato l'art.97 del T.U.F. al fine di attribuire alla Consob i poteri previsti dall'art.21 della direttiva con riguardo a tutte le categorie dei soggetti ivi previste. Inoltre è stata eliminata la limitazione ad un anno dalla conclusione dell'offerta dell'esercizio dei poteri di vigilanza della Consob, sia perché non coerente con la normativa comunitaria, sia perché potenzialmente di ostacolo alla cooperazione internazionale che potrebbe essere attivata anche dopo il decorso dell'anno.

Art.2, comma 1, lett.m) - Si è provveduto alla sostituzione dell'art.98 recependo il principio secondo cui il prospetto approvato già dall'autorità competente dello Stato membro d'origine non necessita di ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, purché quest'ultima riceva il certificato di approvazione emesso dalla prima (passaporto europeo).

Art.2, comma 1, lett.o) – E' stata introdotta un'apposita Sezione II riguardante l'offerta di Oicr. Tale esigenza è connessa all'ambito di applicazione della direttiva 2003/71/CE che, non comprendendo le "quote emesse dagli organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso" (art. 1, par. 2, lett. a), detta una disciplina non del tutto compatibile con le disposizioni della direttiva 85/611/CEE (nel testo integrato dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE) che concerne gli OICR aperti. In ragione di ciò, la sezione in commento riproduce, con gli opportuni adattamenti, la sequenza di norme prevista nella Sezione I.

Art.2, comma 1, lett.q) – Con la sostituzione dell'art.99 è stata attuata la previsione concernente il potere di sospendere l'offerta al pubblico in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della direttiva, tenendo conto dei tempi previsti dall'ordinamento nazionale per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti interessati.

Art.2, comma 1, lett.r) - Con la sostituzione dell'art.100 vengono previste una serie di ipotesi che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva. La scelta di quale disciplina applicare a tali ipotesi è pertanto rimessa ai singoli legislatori nazionali che possono prevedere o meno l'applicabilità del regime introdotto dalla direttiva attraverso valutazioni puntuali sull'opportunità di imporre, nelle fattispecie indicate, l'obbligo di pubblicazione di un prospetto, redatto secondo i criteri del citato Regolamento 809/2004, prevedendone l'approvazione da parte dell'autorità competente.

Diverso è il caso delle fattispecie dove, rispettivamente per il prospetto di offerta e il prospetto di ammissione alle negoziazioni, è preclusa agli Stati membri la possibilità di prevedere l'obbligo di pubblicazione del prospetto. Ciò al fine di armonizzare, esentandole dall'obbligo di prospetto, una serie di ipotesi che il precedente legislatore comunitario aveva rimesso alle discipline nazionali.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. f), n. 1) della legge n. 262 è stato attribuito alla Consob il compito di individuare, anche mediante regolamento e comunque in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, i tipi di offerta e i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto.

Art.2, comma 1, lett.s) – Al fine di coordinare le disposizioni del testo di decreto di recepimento con il nuovo testo dell'art.100-bis, risultante dallo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'art.43 della legge 262/2005, è stata prevista la sostituzione delle parole “sollecitazione all'investimento” con la parola “offerta”.

Art. 2, comma 1, lett. t) – E' stato sostituito l'art.101 al fine di consentire la diffusione di messaggi promozionali anche prima della pubblicazione del prospetto, prima vietato dal TUF. Peraltro si è ritenuto opportuno mantenere detto divieto per i prodotti finanziari non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva per evitare che siano pubblicizzate offerte prima che sia disponibile anche il prospetto.

Art. 2, comma 1, lett. u) – Con la sostituzione dell'art.113 è stata data attuazione alla previsione del richiamato art. 12 della legge n. 262/2005. Infatti, come previsto da tale norma, un simile potere di individuare casi di esenzione dalla disciplina del prospetto viene introdotto anche nell'art. 113 del TUF relativamente al prospetto di ammissione alle negoziazioni, lasciando poi al regolamento emittenti, già peraltro emendato in tal senso, l'indicazione dei casi previsti dall'art.4 della direttiva.

Art.2, comma 1, lett.w) – E' stato sostituito l'art.191 in quanto, relativamente al regime delle sanzioni amministrative pecuniarie, la direttiva si limita a stabilire i principi di carattere generale in base ai quali gli Stati membri provvedono ad adottare le opportune misure amministrative o l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate ai sensi della direttiva. Al riguardo l'art. 12 della legge n. 262/2005, lettera p) disciplina in dettaglio l'ammontare dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il contenuto di tale norma è stato pertanto replicato nell'art. 191 che prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della disciplina in materia di offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione riguardante tutti i

tipi di prodotti, compresi gli Oicr aperti. In attuazione di quanto disposto dalla norma di delega, l'art.191 prevede altresì l'inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione previsto, in via generale, dall'art. 16 della legge 689/1981, nonché l'attribuzione alla Consob dei poteri sanzionatori mediante l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, con l'esplicitazione di limiti di durata minimi e massimi, sistematicamente coerenti con il disposto dell'art. 187-quater.

Art. 2, comma 1, lett. x) –Poiché la norma delega è applicabile anche alle violazioni delle norme in materia di prospetto di quotazione, previste dagli artt. 113 e 113-bis, è stato introdotto l'art. 192-bis (Ammissione alle negoziazioni) che replica i contenuti dell'art. 191, come modificato nella presente proposta. Pertanto l'attuale riferimento all'art.113 operato dall'art.193 è stato eliminato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 44 della legge n. 262 del 2005, in base al quale ciascuno schema di decreto legislativo previsto dalla legge medesima è corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute.

Art. 1 : l'articolo individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo. Si tratta di disposizione ininfluente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettere a) e b) : le lettere recano mere definizioni, ininfluenti sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera c) : si introduce l'art. 93-bis del T.U.I.F., avente contenuto definitorio. Si tratta di disposizione ininfluente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera d) : reca una ripartizione interna al testo unico, ininfluente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera e) : reca novella sostitutiva dell'articolo 94 T.U.I.F. relativo al prospetto d'offerta. Gli adempimenti ivi previsti sono a carico di coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico. Si tratta di disposizione ininfluente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera f) : reca una novella aggiuntiva con l'introduzione dell'art. 94-bis T.U.I.F. Si provvede al recepimento delle previsioni riguardanti le modalità e i tempi per l'approvazione del prospetto da parte dell'autorità competente. Si prevede altresì la possibilità da parte della Consob di affidare alla società di gestione del mercato compiti inerenti al controllo del prospetto, mediante apposite convenzioni. Tali convenzioni costituiscono la modalità giuridica della delega di compiti, che dovrà avvenire a titolo non oneroso.

Ai sensi dell'art. 3, i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si tratta pertanto di disposizione ininfluente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera g) : reca novella sostitutiva dell'articolo 95 T.U.I.F. Si prevede il potere della Consob di attuare le norme dettate dal T.U.I.F. tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta pertanto di disposizione ininfluente sotto il profilo degli

effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera h) : reca una novella aggiuntiva con l'introduzione dell'art. 95-bis T.U.I.F. Si prevede la possibilità dell'investitore di revocare l'adesione all'offerta in presenza di determinati presupposti. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera i) : reca novella sostitutiva dell'articolo 96 del T.U.I.F. Relativamente ai bilanci dell'emittente, si dispone circa le relative relazioni del revisore contabile. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera l) : reca novella modificativa dell'art. 97 del T.U.I.F. al fine di attribuire alla Consob i poteri previsti dalla direttiva. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione è pertanto ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera m) : reca novella sostitutiva dell'articolo 98 del T.U.I.F., recependo il principio secondo cui il prospetto già approvato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine non necessita di ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera n) : reca una novella aggiuntiva con l'introduzione dell'art. 98-bis, relativo agli emittenti di paesi extracomunitari, consentendo, a determinate condizioni, alla Consob di approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del paese extracomunitario. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera o) : si introduce nel T.U.I.F. un'apposita Sezione II riguardante l'offerta di Oicr. Si riproducono, con opportuni adattamenti, le norme previste nella Sezione I relativa all'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti.

Ai sensi dell'art. 3, i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta pertanto di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera p) : reca una ripartizione interna al testo unico, ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera q) : reca novella sostitutiva dell'articolo 99 T.U.I.F. Si attribuisce il potere di sospendere l'offerta al pubblico in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della direttiva. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta pertanto di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera r) : reca novella sostitutiva dell'articolo 100 T.U.I.F. Vengono previste una serie di ipotesi che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera s) : reca un adeguamento lessicale. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera t) : reca novella sostitutiva dell'articolo 101 al fine di consentire la diffusione di messaggi promozionali anche prima della pubblicazione del prospetto. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera u) : reca novella sostitutiva dell'articolo 113 T.U.I.F. con previsione del potere di individuare casi di esenzione dalla disciplina del prospetto. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 2, comma 1, lettera v) : reca una novella aggiuntiva con l'introduzione dell'art. 113-bis, dedicato alla ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti, con attribuzione alla Consob del relativo potere regolamentare.

Ai sensi dell'art. 3, i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art.2, comma 1, lettera w) : reca novella sostitutiva dell'articolo 191 in tema di sanzioni applicabili. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera x) : reca una novella aggiuntiva con l'introduzione dell'art. 192-ter, sempre in tema di sanzioni. Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 1, lettera y) : reca adeguamenti consequenziali nella materia sanzionatoria dell'informazione societaria.

Si tratta di disposizione ininfluyente sotto il profilo degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

12/10
13 OTT. 2006

Carro

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Visti l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Visto il Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Visti gli articoli 12 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n.262;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n.11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al fine di dare attuazione alla direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
2. La Consob è l'autorità nazionale competente responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dalla direttiva indicata nel comma 1.

Art. 2
(Modificazioni al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

dopo la lettera x) è inserita la seguente:

"y) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 4, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.";

b) nella Parte IV, Titolo II, la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita";

c) prima dell'articolo 94 è inserito il seguente:

"Art. 93-bis
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "strumenti finanziari comunitari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a), b), qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure nonché le quote di fondi chiusi;

b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;

c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;

d) "quote o azioni di OICR aperti": le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile;

e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

f) "Stato membro d'origine":

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.";

d) dopo l'articolo 93-bis è inserita la seguente sezione: "Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti";

e) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Art. 94
(Prospetto d'offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità **agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia** e contiene anche una nota di sintesi.
4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.
5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che gli emittenti, gli offerenti includano nel prospetto informazioni supplementari.
6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente e dell'offerente, il contenuto del prospetto.
7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.
8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché ogni altra persona che abbia sottoscritto il prospetto sono responsabili, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, per i danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni in esso contenute, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava altresì sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che esso non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.
10. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.
11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.”;

f) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

"Art. 94-bis
(Approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. **Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011.** La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data.";

g) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

"Art. 95
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonché per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro.

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-bis.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.";

h) dopo l'articolo 95 è inserito il seguente:

"Art. 95-bis
(Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione)

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.";

i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

"Art. 96
(Bilanci dell'emittente)

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni nelle quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio.";

l) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1. ";

2. Al comma 3 le parole "della sollecitazione" sono sostituite dalle parole "dell'offerta";

3. Al comma 4 la parola "regolamentari" è sostituita dalle parole "di attuazione,"; dopo le parole "prodotti finanziari" sono inserite le parole "di cui alla presente Sezione"; le parole "attività di sollecitazione all'investimento" sono sostituite dalle parole "un'offerta al pubblico";

m) l'articolo 98 è sostituito dal seguente:

"Art. 98
(Validità comunitaria del prospetto)

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni.";

n) dopo l'articolo 98 è inserito il seguente:

"Art. 98-bis
(Emittenti di Paesi extracomunitari)

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.";

2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.

o) dopo l'articolo 98-bis è inserita la seguente sezione:

"Sezione II
Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

Art. 98-ter
(Prospetto d'offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.

2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.

3. La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.
4. Il prospetto semplificato può costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.
5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11.

Art.98-quater
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonché le modalità di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;
 - b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
 - c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.
2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.
3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

Art. 98-quinquies
(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:
 - a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
 - b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.
2. La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-quater, comma 3, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).
3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di

coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.";

p) prima dell'articolo 99 è inserita la seguente sezione: "Sezione III - Disposizioni comuni";

q) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 99
(Poteri della Consob)

1. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;

d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;

f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;

g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.

2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea.";

r) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Art. 100
(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
 - a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
 - b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
 - c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
 - d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
 - e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
 - iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
 - iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
 - g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.;"

s) all'articolo 100-bis le parole "sollecitazione all'investimento" sono sostituite dalla parola "offerta";

t) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:

"Art. 101
(Attività pubblicitaria)

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.

3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.

4. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).

5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni materiali fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.";

u) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

"Art. 113

(Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma 1;

d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64 comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64 comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

l) informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

m) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

n) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis.";

v) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

"Art. 113-bis

(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.

2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui

l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;

b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;

c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.";

w) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:

"Art. 191

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, 98-ter, comma 1 e 100-bis, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, **commi 1, 3 e 4**, 98-ter, commi 2 e 3, 98-quinquies, commi 1 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli **95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d)**, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

x) dopo l'articolo 192-bis è inserito il seguente:

"Art. 192-ter
(Ammissione alle negoziazioni)

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.
2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

y) all'articolo 193, comma 1, la parola "113" è soppressa; dopo la parola "114", la dizione "e 115" è sostituita dalla seguente "115 e 115-bis".

Art.3
(Oneri per la finanza pubblica)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.